

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CALEIDOSCOPIO APS"

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituito l'Ente di Terzo Settore denominato "CALEIDOSCOPIO APS" ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

L'Associazione non riconosciuta ha sede legale nel Comune di Teramo alla via Salvo D'Acquisto, n 140.

La variazione della sede legale nell'ambito del Comune potrà essere deliberata dall'Organo di Amministrazione - Consiglio Direttivo e non costituirà modifica del presente Statuto. Le variazioni della sede legale fuori del Comune dovranno essere deliberate dall'Assemblea straordinaria dei soci.

Lo stesso Organo di Amministrazione ha facoltà di istituire sedi operative secondarie.

Il trasferimento della sede legale deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

L'utilizzo dell'acronimo APS o Associazione di Promozione Sociale nella denominazione e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, negli atti, nella corrispondenza, è obbligatorio e subordinato al perfezionamento dell'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale o, qualora operativo, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART.2 - LOGO

Il logo dell'Associazione è rappresentato dal modello grafico allegato n.1, che costituirà il simbolo dell'Associazione. La denominazione e il logo di cui ai commi precedenti sono di proprietà esclusiva dell'Associazione, la quale ne concede l'utilizzo ad altri soggetti nei modi e nella forme disciplinate da apposito Regolamento.

ART.3 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività, di interesse generale, meglio specificate più avanti, svolte prevalentemente a favore dei propri associati e dei loro familiari, e anche di terzi. L'Associazione opera nel rispetto della libertà ed uguaglianza dei soci e dei valori di partecipazione, democrazia, legalità, solidarietà e pluralismo. È apolitica e aconfessionale.

Scopo dell'Associazione è perseguire esclusivamente finalità di sostegno e supporto psicologico, pedagogico e sociale attraverso attività mirate alla salute ed al benessere dell'individuo, attività di formazione, ricerca e

divulgazione. L'Associazione opera esclusivamente nei settori di attività di interesse generale di cui alle lettere *a* e *c* come indicato nel D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 Codice del Terzo Settore all'art. 5:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del DPCM 14 febbraio 2001, pubblicato nella G.U. n. 129 del 6/06/2001 e successive modificazioni.

Fermo restando che l'oggetto principale è quello sopra descritto, l'Associazione si propone di operare nell'ambito di tre aree: età evolutiva, adulti, anziani.

Nello specifico, l'associazione si propone di:

1. realizzare interventi di supporto ed assistenza educativa, rieducativa, psicologica e sociale a persone che presentano situazioni di difficoltà, sia essa fisica, psicologica o cognitiva;
2. realizzare interventi di supporto ed assistenza educativa, rieducativa, psico-sociale alle famiglie che presentano nel nucleo persone in condizioni di difficoltà;
3. attivazione di un Centro di Incontro al fine di promuovere la socializzazione, l'integrazione, potenziamento delle abilità e capacità personali;
4. realizzare progetti di prevenzione del disagio psicologico e sociale in collaborazione con gli enti educativi;
5. favorire l'assistenza e la mediazione culturale;
6. promuovere campagne di sensibilizzazione alle problematiche sociali attraverso l'organizzazione di eventi, conferenze, seminari, convegni, congressi, stages, la presentazione di libri, la realizzazione di materiali editoriali e video, l'allestimento di mostre, ecc.;
7. realizzazione di un Centro d'Incontro (Meeting Center), con il fine di assistere, sostenere ed affiancare le persone affette dalla malattia di Alzheimer ed altre forme di demenza ed i loro caregivers;
8. di rappresentare gli associati presso le organizzazioni, le autorità e gli enti a livello internazionale, nazionale e regionale, in sede legislativa e amministrativa;
9. la promozione della ricerca nella sua totalità e la divulgazione scientifica attraverso lo scambio culturale, le collaborazioni e le relazioni tra ricercatori e studiosi italiani anche attraverso canali di comunicazione di massa quali, ma non limitatamente a, social network, internet e testate giornalistiche;



10. promuove e cura inoltre, direttamente e/o indirettamente, la pubblicazione di libri, riviste periodiche, notiziari, indagini, ricerche, bibliografie, anche per mezzo di strumenti telematici, nell'ambito dei propri scopi istituzionali.

Per la realizzazione dell'oggetto sociale, l'Associazione può:

- organizzare e promuovere convegni, dibattiti, seminari di studio e approfondimento, corsi e manifestazioni di ogni tipo;
- coordinare le proprie attività con quelle di altre associazioni con finalità analoghe;
- collaborare con enti pubblici o privati, locali, nazionali o internazionali, nonché con organismi, movimenti ed associazioni con i quali condivide gli scopi istituzionali;
- formulare proposte operative alle istituzioni pubbliche, traducibili in norme legislative;
- promuove, in collaborazione con giuristi, neurologi, psichiatri, geriatri, filosofi, ecc. la costituzione di gruppi bioetici per ogni problema che coinvolge la persona e le loro famiglie;
- progettare e organizzare attività formative e ludico-ricreative rivolte alle scuole e agli Enti pubblici nonché favorire lo sviluppo delle capacità personali mediante la scolarizzazione di ogni ordine e grado e la partecipazione a corsi di qualificazione professionale;
- promuovere attività di volontariato in strutture pubbliche e private;
- progettare percorsi pedagogici a favore dei minori, dei giovani e delle famiglie con particolari disagi psico-sociali, nonché dei minori presenti in istituti di reclusione, scuole ed enti di assistenza su tutto il territorio nazionale;
- organizzare corsi di formazione, aggiornamento e qualificazione per insegnanti, personale educativo, operatori sociali e volontari, in collaborazione con Università e Agenzie formative;
- svolgere attività di assistenza sociale e formazione, in collaborazione con Associazioni, ONG, Parrocchie, Enti pubblici e privati, volte a ridurre fenomeni come l'emarginazione e il disagio, favorendo l'interculturalità e la socializzazione;
- curare la pubblicazione di riviste, libri, opuscoli e cataloghi da distribuire per almeno 1/3 ai soci dell'Associazione;
- organizzare e gestire gruppi di crescita personale;
- svolgere colloqui individuali di counseling scolastico, familiare e di coppia;
- gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a campi e strutture ricreative di vario genere;



- esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale con obiettivi di autofinanziamento;
- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti Pubblici o privati;
- organizzare viaggi e soggiorni turistici connessi con le finalità assistenziali dell'associazione;
- realizzare ogni altra attività idonea al raggiungimento delle proprie finalità.

L'Associazione promuove ed intrattiene rapporti con altre organizzazioni del Terzo settore e con enti pubblici e privati, sia in sede nazionale che internazionale, per la realizzazione di intenti, programmi ed iniziative comuni.

L'Associazione potrà svolgere attività secondarie e strumentali rispetto a queste attività di interesse generale indicate, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto ministeriale ex art. 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

La loro individuazione potrà essere successivamente integrata e modificata da parte dell'Organo di Amministrazione.

ART. 4 – NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati; deve avvalersi prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri soci. Potrà erogare compensi ad esperti e/o collaboratori esterni, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, decreto lgs. 117/2017, a condizione che detti importi non eccedano il limite che possa presupporre ad una distribuzione indiretta di proventi o utili e solo quando ciò "sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità". In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinque per cento del numero degli associati o al cinquanta per cento del numero dei volontari non occasionali regolarmente iscritti nell'apposito registro.

L'attività del volontario non occasionale iscritto nell'apposito registro non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

L'associato che presti la propria opera per l'associazione come lavoratore subordinato o autonomo non potrà assumere la qualifica di volontario in quanto incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui si è soci.



ART. 5 - I SOCI

Possono essere Soci dell'Associazione:

- non meno di 7 persone fisiche, senza alcuna discriminazione e limitazione di ammissione per sesso, razza, idea, religione o di condizione economica e di diritti e titolarità di quote patrimoniali che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
- almeno 3 associazioni di promozione sociale;
- altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

I Soci si distinguono in :

- a) **Soci Fondatori**, che sono coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo;
- b) **Soci Ordinari**;
- c) **Soci Sostenitori**, che forniscono sostegno economico alle attività dell'Associazione;
- d) **Soci Onorari**: sono dichiarati tali, da parte del Consiglio Direttivo, le persone fisiche o gli enti che operino o abbiano operato con particolare impegno a favore dell'Associazione.

La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all'Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli associati hanno infatti eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i Soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

ART. 6 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, su richiesta dell'aspirante socio, che nella domanda deve indicare le generalità ed il domicilio e dichiarare di condividere le finalità che l'Associazione propone e di accettare e rispettare lo Statuto.

Per l'ammissione a socio, si deve presentare domanda all'Organo di Amministrazione - Consiglio Direttivo, il quale esaminerà le domande presentate e darà comunicazione in merito all'accettazione o meno della domanda stessa.

Il socio si intenderà tacitamente ammesso nel caso in cui il Consiglio Direttivo non dia comunicazione contraria nel termine di 30 giorni. La deliberazione di ammissione è comunicata al socio e annotata sul libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 30 giorni all'interessato. Il candidato ha facoltà di ricorrere entro 30 giorni, avverso tale decisione all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

Nel rispetto di principi, valori e finalità che animano l'Associazione, l'Organo di Amministrazione ha facoltà di proporre all'assemblea dei soci l'adozione di regolamenti su criteri di ammissione, di valutazione del periodo di prova e di esclusione del socio, integrativi di quelli statuiti nel presente statuto.

I soci, una volta ammessi, pagano la quota associativa annuale il cui importo è fissato annualmente dall'Organo di Amministrazione - Consiglio Direttivo dell'Associazione. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.

ART. 7 – DIMISSIONI DEL SOCIO

Nel caso di aumento delle quote sociali o di contributi straordinari obbligatori deliberati dall'Assemblea, i soci che non intendono aderirvi hanno la facoltà di dimettersi nei 30 giorni successivi dalla relativa deliberazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; oltre tale termine l'adesione viene tacitamente prorogata.

Al dimissionario non verrà rimborsata la quota associativa versata all'Associazione a norma di Statuto.

ART. 8 – CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO

I soci cessano di appartenere all'Associazione per: Recesso; Esclusione.

Il recesso si verifica quando il Socio presenta formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo allo scadere dell'anno in corso, purché sia presentato almeno un mese prima.

L'esclusione è prevista:

- quando il Socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti
- quando il Socio si renda moroso nel pagamento della quota associativa per 2 anni
- quando il socio o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione non compatibili quindi con principi, valori e finalità associative
- quando il socio manchi di partecipare senza motivo alle assemblee dei soci per 2 anni, con la frequenza stabilita dall'eventuale regolamento delle assemblee.

L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera o e-mail al Socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il Socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita per qualsiasi causa, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

ART. 9 – MORTE DEL SOCIO

La quota sociale non è trasmissibile agli eredi in caso di morte del socio; l'erede non subentrerà nei diritti connessi alla quota associativa.

ART.10– DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno il dovere di:

- osservare le disposizioni sia legislative sia regolamentari stabilite dal presente statuto;
- mantenere specchiata condotta morale nell'ambito dell'Associazione ed al di fuori di essa;
- versare puntualmente le quote sociali stabilite;
- astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere l'Associazione;
- svolgere la propria attività associativa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni e deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè di:

- frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione;
- partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione;
- intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per scritto al Consiglio Direttivo;
- partecipare con il proprio voto alle delibere dell'Associazione, purché in regola con la qualifica di socio, all'elezione del Consiglio Direttivo e alle modifiche e approvazione dello Statuto Sociale;
- essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità di cui all'art. 27 del presente Statuto;
- esaminare i libri sociali e tutti gli atti e i documenti relativi alla gestione dell'Associazione;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee e prendere visione dei bilanci;
- essere informati sulle attività dell'associazione con la pubblicazione di comunicazioni ufficiali eseguita anche con strumenti telematici o comunque tecnologicamente avanzati;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere tutelati nel loro diritto alla riservatezza;

ART. 11 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

1. L'Assemblea dei Soci;
2. il Presidente;
3. il Consiglio Direttivo - Organo di Amministrazione;
4. il Vice-presidente che potrà, se del caso, rivestire anche la carica di Segretario;
5. il Segretario Tesoriere;

ART. 12 - ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali hanno la durata di quattro anni. Le cariche sociali sono onorifiche e sono a titolo gratuito. Le cariche sociali s'intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione. L'elezione degli organi dell'Associazione è basata sulla massima libertà di partecipazione all'elettorato sia attivo che passivo.

ART. 13 – ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Presidente o l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 10 giorni prima della data della riunione mediante e-mail. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun Socio spetta un solo voto. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio.

Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di 3 soci se l'Associazione ha un numero di associati inferiore a 500 e di 6 soci se supera la quota di 499 associati.

Agli associati che siano enti del Terzo settore possono essere attribuiti 3 voti, in applicazione dell'art. 24 comma 2 del D. Lgs 117/2017.

Si applicano gli artt. 2372 e 2373 C.C. in quanto compatibili.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'Assemblea generale dei soci è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione: è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali. Essa è anche organo giudicante dell'Associazione e delibera, in ultima istanza, sulle controversie di sua competenza e su qualunque argomento che interessi la vita sociale che non sia previsto dal presente Statuto. Le decisioni dell'Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea.

ART. 14 – ELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ

Sono eleggibili alle cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative e che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

1. Approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
2. Nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
3. Nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
4. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
5. Deliberare su eventuali ricorsi da parte dei soci esclusi o non ammessi;
6. Approvare eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;
7. Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

1. Deliberare sulla trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell'Associazione e ratificare l'eventuale devoluzione del patrimonio, stabilendo a chi esso andrà destinato;
2. Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

L'Assemblea ordinaria sarà validamente costituita:

- **in prima convocazione**, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto;
- **in seconda convocazione**, qualunque sia il numero dei presenti con gli stessi requisiti;

Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i soci. L'Assemblea ordinaria in prima e seconda convocazione delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli Scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti i Soci con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantire la massima diffusione.

Tra la prima e seconda convocazione devono intercorrere almeno 2 giorni.

ART. 15 – MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE

Il presente Statuto può essere modificato soltanto da un'Assemblea Straordinaria che in prima convocazione delibera con la presenza di almeno il 75% degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice il quale nomina tra i Soci un Segretario verbalizzante.

ART. 16 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA LEGALE

L'Organo di Amministrazione è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 4 anni. Esso è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri.

I membri dell'Organo di Amministrazione sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I membri dell'Organo di Amministrazione sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

I membri dell'Organo di Amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea dei soci; esso rimarrà comunque in carica fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente, viene cooptato il

primo dei non eletti. L'Organo di Amministrazione decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

L'Organo di Amministrazione nomina al proprio interno il Presidente quale rappresentante legale dell'Associazione, e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Egli cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori (Presidente e/o Organo di Amministrazione inteso collegialmente) è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Organo di Amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi. Può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

In particolare, sono compiti dell'Organo di Amministrazione:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- nominare Presidente e Vicepresidente;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci.
- Fissare l'importo della quota associativa annuale e di quelle aggiuntive.

L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno. Le convocazioni debbono essere effettuate con avviso tramite e-mail da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione da parte del legale rappresentante. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Le riunioni dell'organo di amministrazione sono in unica convocazione.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di Amministrazione, redatti a cura di un Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono inseriti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo.

ART. 17 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo (collegiale o monocratico) deve essere nominato dall'Assemblea quando l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017.

La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'organo di Revisione Legale dei conti (collegiale o monocratico) deve essere nominato dall'Assemblea quando l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo

concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo
5. rendite patrimoniali;
6. raccolte fondi di cui all'art. 7 del D. Lgs. 117/2017;
7. entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (si veda l'Art 6 del D. Lgs. n. 117/2017);
8. contributi dei soci annuali o straordinari stabiliti dagli organi dell'Associazione.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART.20 – APPROVAZIONE E PUBBLICITA' DEL RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. L'Organo di Amministrazione dovrà predisporre il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Presidente dell'Associazione deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio stesso. Tale rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'Associazione a disposizione di chiunque abbia motivo d'interesse alla consultazione. I rendiconti regolarmente approvati devono essere conservati.

L'Associazione può esercitare attività di raccolta pubblica di fondi, a norma dell'art. 7 D. Lgs. 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale sempre nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta raccolta pubblica di fondi.

ART. 21 – QUOTE SOCIALI

Tipi di quote:

- **quota associativa annuale**, uguale per tutti i soci, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
- **quota aggiuntiva** per contributi straordinari in occasione di particolari necessità.

Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso. La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non trasmissibile neanche in caso di morte.

ART. 22– LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'Organo di Amministrazione.

ART. 23 – ESTINZIONE O SCIoglIMENTO

L'estinzione o lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, su proposta dell'Organo di Amministrazione, la quale nominerà anche i liquidatori. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato dall'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.Lgs. 117/2017.

ART. 24 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti interni e deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.



LA PRESIDENTE

Filene Fumili